



---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 371 DEL 24/03/2020

Il Direttore Generale  
su proposta della struttura aziendale  
U.O.C Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione schemi di Accordo contrattuale con Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1263

Hash .pdf (SHA256):

5d76aa69859fbe8bb9c3ebfb474349c8fd8e6b3e51d77d1be4dddbf9fc058986

Hash .p7m (SHA256):

58d5cbc8ba6a8cbb293be3d8ef81cf8c9bef0ec337e33d0a809f7b4092cd9095




---

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI**

---

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, recante "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante "Approvazione del documento denominato "Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici", con la quale è stato definito il funzionigramma delle strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali figura la U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare

- art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti



accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;

- art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulo del Servizio sanitario nazionale;
- art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

**RICHIAMATO** il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, nonché la Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504 “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

**RICHIAMATA** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione;
- art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;
- art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;
- art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il



volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

- art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l'Azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione ai criteri di cui al comma 1, lettera b) inerenti gli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;

**RICHIAMATO** il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;

**RICHIAMATO** il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n.73;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438 “Rapporti contrattuali tra Azienda UsI Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020”, con la quale, in attuazione degli indirizzi di cui alla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, si è provveduto ad orientare i tetti di spesa unici ed omnicomprensivi previsti dalla programmazione regionale per ogni produttore privato prioritariamente in favore degli utenti toscani, tenendo in considerazione l’offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali, definendo il livello di spesa per utenti provenienti da altre regioni per le attività di ricovero e specialistica ambulatoriale, nell’ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo residuo;

**RICHIAMATA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);



**RICHIAMATO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero della Salute 1 Marzo 2020 “Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19”, con la quale si prevede, tra l'altro, l'utilizzo, valutato prioritariamente, delle strutture private accreditate per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID 19;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 6 marzo 2020, n. 8 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”, con la quale si sospende nei presidi pubblici, tra l'altro, fino a nuova indicazione, tutta l'attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;

**RICHIAMATA** la Nota AIOP 5 marzo 2020 prot. 16, con la quale si comunica al Presidente Regione Toscana l'immediata disponibilità a supportare le attività di cura ed assistenza ed indicando contestualmente i posti letto da utilizzare per l'emergenza;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 10 marzo 2020, n. 295 “Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 10 marzo 2020 - Approvazione piani di dettaglio sulle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare l'Art. 3 “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale” e l'Art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;

**RICHIAMATA** la Nota di indirizzo del Direttore Generale 17 marzo 2020, inviata ai fini della riorganizzazione delle attività del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo, destinato alla cura e



all'assistenza di pazienti affetti da COVID 19, con la quale si prevede di ridurre al minimo le aree NO COVID 19 del medesimo ospedale, ricorrendo, per le attività ospedaliere destinate al trasferimento presso altra sede, alle piattaforme assistenziali messe a disposizione dalle Strutture private accreditate-convenzionate insistenti nella stessa città di Arezzo, tramite lo strumento dell'Attività congiunta, in ragione dello stato di emergenza nazionale, al fine di assicurare l'indispensabile separazione tra il percorso dei pazienti COVID 19 e NO COVID 19;

**RICHIAMATO** il Piano di riorganizzazione dell'Attività ospedaliera dell'Ospedale di Arezzo, del Direttore Rete ospedaliera del 20 marzo 2020, prot. n. 297, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), elaborato in attuazione della nota di indirizzi del Direttore Generale sopra citata;

**RICHIAMATA** la Nota del Direttore Generale 19 marzo 2020, prot. n. 62524 indirizzata a Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, allagata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), con la quale si comunica che in attuazione delle indicazioni regionali ricevute, il coinvolgimento nel piano aziendale Emergenza CODIV 19 delle Strutture private accreditate dell'area aretina avverrà tramite l'acquisto di prestazioni accreditate in virtù dei contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e per lo svolgimento di attività congiunta pubblico-privato e che entrambe le tipologie di attività saranno finanziate dal tetto di spesa unico ed omnicomprensivo attualmente contrattualizzato con le medesime Case di cura;

**CONSIDERATO** pertanto che l'Azienda UsI Tse ha valutato necessario, in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 luglio 2020, delle normativa nazionale e regionale sopra richiamata nonché delle indicazioni regionali ricevute, avvalersi della Società Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa per l'erogazione congiunta di attività chirurgica urgente e programmata, istituzionalmente assicurata dall'Ospedale San Donato di Arezzo, qualificato quale Presidio ospedaliero COVID 19, per non sovraccaricare la struttura e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze e per diversificare i percorsi assistenziali delle due tipologie di utenti;

**CONSIDERATO** che l'attività di ricovero urgente e in regime di elezione trasferita sarà erogata secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta, ove le Società mettono a disposizione la struttura, il personale, le attrezzature e apparecchiature sanitarie e l'Azienda UsI Tse mette a disposizione le équipe mediche nella misura di n. 2 medici per ogni disciplina trasferita, a fronte di una remunerazione pari a 90% del sistema tariffario Drg;



**CONSIDERATO** che il trasferimento delle attività presso le sede delle Società interessate avviene per motivi di urgente necessità e che, di conseguenza, la modalità organizzativa dell'attività congiunta ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dalla medesima Azienda Usl Tse;

**CONSIDERATO** che le Società interessate, già convenzionate per l'acquisto in via ordinaria di prestazioni sanitarie accreditate di ricovero e di specialistica ambulatoriale, si sono rese rende disponibili a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste dall'Azienda;

**VERIFICATO** che le strutture sopra individuate risultano in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e dei certificati di accreditamento istituzionale in corso di validità, previsti dalle normative vigenti e dalla normativa nazionale adottata a seguito della dichiarazione di stato emergenza nazionale;

**VISTI** gli schemi di Accordo contrattuale allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, denominati "Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato", da stipulare rispettivamente con la Società Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con i quali si disciplinano i reciproci rapporti per il trasferimento delle attività urgenti e programmate dal presidio San Donato alle loro sedi operative, individuando le tariffe ed i tetti di spesa applicabili, le modalità di accesso, le modalità di effettuazione del controllo sanitario e amministrativo, l'assolvimento del debito informativo, le responsabilità, la durata, valida dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020, data di scadenza dello stato di emergenza nazionale dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

**DATO ATTO** in particolare, per quanto attiene le fonti di finanziamento dell'attività congiunta, gli schemi di Accordo contrattuale allegati prevedono che siano desunte dal tetto di spesa per il ricovero e le attività di specialistica ambulatoriale previsto in favore di utenti ad accesso diretto provenienti da altre regioni, pari a complessivi € 19.283.616 annui per Centro Chirurgico Toscano Srl e € 12.463.777 annui per Assisi Project Spa, come definiti in sede di negoziazione per l'anno 2020 e formalizzati con Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, disponibili alla data del 25 marzo 2020, precisando che dette somme risultano già iscritte al Budget trasversale 2020 della scrivente struttura e del Bilancio di previsione 2020;

**DATO ATTO** che in via presuntiva, rapportando in dodicesimi i tetti di spesa per utenti provenienti da altre regioni negoziati per l'anno 2020, il finanziamento massimo da utilizzare mensilmente ammonta a € 1.606.968 per la società Centro Chirurgico Toscano Srl e € 1.038.648 per la società Assisi Project Spa, con un valore complessivo disponibile nei cinque mesi circa di durata degli Accordi contrattuali allegati dal 23



marzo 2020 al 31 luglio 2020, pari a complessivi € 13.228.080, da trasferire dal conto economico n. 80200630 “Costi per acquisto prestazioni di ricovero accreditate in favore di utenti extra-regione” e dal conto economico n. 80200290 “Costi per acquisto prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditate in favore di utenti extra-regione”, al conto economico n. 80200622 “Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta” del Bilancio di previsione 2020, fatte salve le compensazioni infraregionali e interregionali qualora in sede di erogazione di attività congiunta siano presi in carico, tramite le Società interessate, utenti provenienti da altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni;

**DATO ATTO** che gli schemi di Accordo contrattuale in argomento confermano l’erogazione a cura delle Società convenzionate delle prestazioni accreditate di ricovero e specialistiche in favore di residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Usl Tse e di altre aziende sanitarie toscane, acquistate dall’Azienda per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, ai patti e condizioni *ivi* previste, cui si rinvia;

**RITENUTO** pertanto di adottare gli schemi di Accordo contrattuale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominati “Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato”, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020, precisando che il relativo finanziamento, stimato in circa € 13.228.080, è desunto da importi già iscritti nel Bilancio di previsione 2020, seppur con finalità diverse, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438;

**RICHIAMATO** infine il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recentemente adottato, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con validità fino al 3 aprile 2020;

**ATTESTATA** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

#### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

1. di adottare gli schemi di Accordo contrattuale allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominati “Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato”, necessari per assicurare l’indispensabile separazione tra il percorso dei pazienti COVID 19 e NO COVID 19,





da sottoscrivere con le società Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020, precisando che il relativo finanziamento, stimato in circa € 13.228.080 complessivi, è desunto da importi già impegnati nel Bilancio di Previsione 2020 in favore delle indicate società in virtù della Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, con finalità diverse, relative all'acquisto di prestazioni accreditate per utenti provenienti da altre regioni, che per motivi di urgente necessità sono destinati, tramite il presente atto, alla realizzazione del Piano di contenimento del contagio da Coronavirus;

2. di dare atto che qualora il Piano di contenimento del contagio da Coronavirus richieda la necessità di ulteriori trasferimenti di attività, finalizzati alla separazione tra pazienti COVID 19 e NO COVID 19, il presente atto sarà integrato con l'adozione di ulteriori accordi contrattuali, a partire dall'accordo con la società Sa.Pr.A. Sanità s.r.l., ubicata in Via Molinara 33 Arezzo, facente parte dello stesso gruppo societario di Centro Chirurgico Toscano s.r.l., ove sarà trasferita, in quota, l'erogazione prestazioni specialistiche ambulatoriali correlate agli episodi di ricovero;
3. di dare atto che l'importo complessivo previsto per l'erogazione di per attività congiunta, pari a € 13.228.080, sarà trasferito dal conto economico n. 80200630 "Costi per acquisto prestazioni di ricovero accreditate in favore di utenti extra-regione" e dal conto economico n. 80200290 "Costi per acquisto prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditate in favore di utenti extra-regione", al conto economico n. 80200622 "Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta", del Bilancio di previsione 2020, fatte salve le compensazioni infraregionali e interregionali qualora in sede di erogazione di attività congiunta siano presi in carico, tramite le Società interessate, utenti provenienti da altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni;
4. di dare atto che il tetto di spesa destinato alle attività per utenti provenienti da altre regioni ad accesso diretto, in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, continuerà ad essere utilizzato anche per detta finalità, oltre che per attività congiunta, a decorrere dal 25 marzo 2020, in relazione a casi urgenti e non differibili, certificati dal medico di medicina generale dell'utente, imputando i relativi costi ai conti economici utilizzati in via ordinaria per la registrazione dei flussi con Case di cura, richiamati dalla medesima Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438;
5. di dare atto che gli schemi di Accordo contrattuale in argomento confermano l'erogazione a cura delle Società in argomento delle prestazioni accreditate di ricovero e specialistiche in favore di residenti toscani, acquistate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, ai patti e condizioni ivi previste, cui si rinvia, imputando i relativi costi ai conti economici utilizzati in via ordinaria;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;



7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari  
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

**VISTA** la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

**VISTA** la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione schemi di Accordo contrattuale, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020*”;



**PRESO ATTO** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

**A. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:**

1. di adottare gli schemi di Accordo contrattuale allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominati "Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato", necessari per assicurare l'indispensabile separazione tra il percorso dei pazienti COVID 19 e NO COVID 19, da sottoscrivere con le società Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020, precisando che il relativo finanziamento, stimato in circa € 13.228.080 complessivi, è desunto da importi già impegnati nel Bilancio di Previsione 2020 in favore delle indicate società in virtù della Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, con finalità diverse, relative all'acquisto di prestazioni accreditate per utenti provenienti da altre regioni, che per motivi di urgente necessità sono destinati, tramite il presente atto, alla realizzazione del Piano di contenimento del contagio da Coronavirus;
2. di dare atto che qualora il Piano di contenimento del contagio da Coronavirus richieda la necessità di ulteriori trasferimenti di attività, finalizzati alla separazione tra pazienti COVID 19 e NO COVID 19, il presente atto sarà integrato con l'adozione di ulteriori accordi contrattuali, a partire dall'accordo con la società Sa.Pr.A. Sanità s.r.l., ubicata in Via Molinara 33 ad Arezzo, facente parte dello stesso gruppo societario di Centro Chirurgico Toscano s.r.l., ove sarà trasferita, in quota, l'erogazione prestazioni specialistiche ambulatoriali correlate agli episodi di ricovero;
3. di dare atto che l'importo complessivo previsto per l'erogazione di per attività congiunta, pari a € 13.228.080, sarà trasferito dal conto economico n. 80200630 "Costi per acquisto prestazioni di ricovero accreditate in favore di utenti extra-regione" e dal conto economico n. 80200290 "Costi per acquisto prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditate in favore di utenti extra-regione", al conto economico n. 80200622 "Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta", del Bilancio di previsione 2020, fatte salve le compensazioni infraregionali e interregionali qualora in sede di erogazione di attività congiunta siano presi in carico, tramite le Società interessate, utenti provenienti da altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni;



4. di dare atto che il tetto di spesa destinato alle attività per utenti provenienti da altre regioni ad accesso diretto, in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, continuerà ad essere utilizzato anche per detta finalità, oltre che per attività congiunta, a decorrere dal 25 marzo 2020, in relazione a casi urgenti e non differibili, certificati dal medico di medicina generale dell'utente, imputando i relativi costi ai conti economici utilizzati in via ordinaria per la registrazione dei flussi con Case di cura, richiamati dalla medesima Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438;
5. di dare atto che gli schemi di Accordo contrattuale in argomento confermano l'erogazione a cura delle Società in argomento delle prestazioni accreditate di ricovero e specialistiche in favore di residenti toscani, acquistate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, ai patti e condizioni ivi previste, cui si rinvia, imputando i relativi costi ai conti economici utilizzati in via ordinaria;
6. di delegare alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali in argomento, la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena il 2 maggio 1967, titolare della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari in virtù della Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, e domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

**B. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:**

1. provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
2. trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio D'Urso)

Prot. 297 del 20/03/2020

c.a. Direttore Generale  
Dr. A. D'Urso  
Direttore Amministrativo  
Dr. F. Ghelardi  
Direttore Sanitario  
Dr.ssa S. Dei  
e p.c. Dir AFD Chirurgia specialistica  
Dr. M. De Angelis  
Direttore Dip. Oncologico  
Dr. E. Tucci

**OGGETTO: riorganizzazione dell'attività Ospedale San Donato di Arezzo  
– Emergenza Coronavirus**

In relazione alla Sua richiesta di martedì 17 marzo 2020, avente come oggetto la rimodulazione dell'area covid dell'Ospedale San Donato di Arezzo, al fine di ottenere un'espansione della stessa, sono a comunicarle quanto richiesto.

Da lunedì 23 marzo 2020 spostamento delle attività di chirurgia generale e specialistica sia di elezione sia di urgenza (chirurgia generale oncologica, chirurgia robotica oncologica, chirurgia urologica, chirurgia ginecologica oncologica, otorinolaringoiatrica oncologica, chirurgia vascolare) presso il Centro Chirurgico Toscano. La gestione della lista di attesa e la preospedalizzazione avverrà presso il medesimo Centro.

Trasferimento della traumatologia ortopedica minore, dell'ortopedia oncologica, dell'hospice e lo Scudo presso la Clinica San Giuseppe Hospital.

Per quanto riguarda l'attività di radioterapia, questa verrà spostata presso l'ospedale La Gruccia così come la traumatologia ortopedica maggiore.

L'attività oncologica verrà trasferita presso la palazzina oncologica, attuale sede dell'hospice e dello Scudo.

L'endoscopia digestiva è stata già trasferita presso l'ospedale di Bibbiena.

Le urgenze oculistiche, peraltro differibili, presso l'ospedale della Fratta.


L'oncologia dermatologica è trasferita presso l'ospedale di San Sepcro.

Quanto descritto, che sarà mia cura integrare, è stato condiviso con il Direttore del Dipartimento Oncologico, Dr. Enrico Tucci e con il Direttore AFD chirurgia specialistica, Dr. De Angelis, nonché con gli specialisti coinvolti.

Si allega prospetto del cronoprogramma.

Distinti saluti

Il Direttore della Rete Ospedaliera  
Dr.ssa Monica Calamai



Azienda USL Toscana sud est



Direttore della Rete Ospedaliera

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Area Grossetana, Colline  
Metallifere ed Amiata Grossetana"

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Ospedali Riuniti dell'Aretino"

STRUTTURA Direzione Sanitaria  
Direttore Dr.ssa Monica Calamai  
via Senese, 171  
58100 Grosseto  
tel. 0564 – 485153  
fax 0564 – 486506  
mobile: 3666764659  
monica.calamai@uslsudest.toscana.it  
reteospedaliera@uslsudest.toscana.it

Segreteria  
TOSINI Gilberto  
MINUTOLO Marsilia  
CONFUSIONI Rita

tel. 0564 - 485153  
fax 0564 - 486506  
[gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it](mailto:gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it)  
[marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it](mailto:marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it)  
[rita.confusioni@uslsudest.toscana.it](mailto:rita.confusioni@uslsudest.toscana.it)

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26  
53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109  
58100 Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Curtatone, 54  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Curtatone, 54 Arezzo  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518

**CRONOPROGRAMMA TRASFERIMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA DAL SAN  
DONATO PRESSO IL CENTRO CHIRURGICO TOSCANO (CCT)**

[illegible]



Prot 62524 del 19/03/2020

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Dr. Carlo Tommassini

E p.c.

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

**OGGETTO: Circolare Ministero della Salute n. 2627 del 1 marzo 2020 - Comunicazioni.**


In attuazione della Circolare Ministero della Salute n. 2627 del 1 marzo 2020, la quale prevede di valutare prioritariamente l'utilizzo delle strutture private accreditate per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, si comunica che le Case di cura private accreditate dell'area aretina, Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, saranno impiegate a sostegno delle attività di chirurgia programmata del presidio ospedaliero San Donato di Arezzo individuato dal piano aziendale quale presidio COVID-19.

Come da Tue indicazioni il coinvolgimento nel piano aziendale delle Strutture private accreditate in argomento avverrà tramite l'acquisto di prestazioni accreditate in virtù dei contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e per lo svolgimento di attività congiunta pubblico-privato. Entrambe le attività saranno finanziate dal tetto di spesa unico ed omnicomprendivo attualmente contrattualizzato con le medesime Case di cura.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)



Azienda USL Toscana sud est



## DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari  
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni  
tel. 0577 536049  
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26  
53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109  
58100 Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Curtatone, 54  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Curtatone, 54 Arezzo  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518  
web: [www.uslsudest.toscana.it](http://www.uslsudest.toscana.it)  
pec:  
[ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it)

Deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E  
SOCIETA' CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL  
EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' CONGIUNTA A SOSTEGNO DEL  
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO**

**Tra**

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona del Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dr. Antonio D'Urso, con proprio atto n. ....;

**E**

La Società Centro Chirurgico Toscano Srl, con sede legale in Arezzo, Via dei Lecci n. 22 (C.F. e P.I.: 01952970513), di seguito denominata "Società", nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dr. Stefano Tenti, nato a Arezzo il 17 Novembre 1955, domiciliato per la carica presso la suddetta;

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATO**

**Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

**DPCM 12 gennaio 2017** "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";



**Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504** “DPCM 12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

**Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;

**Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51** ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

**Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R** “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

**Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;

**Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020** approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n.73;

**Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438** “Rapporti contrattuali tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020”;

**Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

**Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020** “Covid 19 - Aggiornamento”;

**Circolare del Ministero della Salute 1 Marzo 2020** “Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19”, con la quale si prevede, tra l'altro, l'utilizzo, valutato prioritariamente, delle strutture private accreditate per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID 19;

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 6 marzo 2020 n. 8** “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”, con la quale si sospende nei presidi pubblici, tra l'altro, fino a nuova indicazione, tutta l'attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e

nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;

**Nota AIOP 5** marzo 2020 prot. 16, con la quale si comunicava al Presidente Regione Toscana l'immediata disponibilità a supportare le attività di cura ed assistenza ed indicando contestualmente i posti letto da utilizzare per l'emergenza;

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**Deliberazione del Direttore Generale del 10 marzo 2020, n. 295** "Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 10 marzo 2020 - Approvazione piani di dettaglio sulle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", ed in particolare l'Art. 3 "Potenziamento delle rete di assistenza territoriale" e l'Art. 4 "Disciplina delle aree sanitarie temporanee";

**Nota di indirizzo del Direttore Generale 17 marzo 2020**, inviata ai fini della riorganizzazione delle attività del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo, destinato alla cura e all'assistenza di pazienti affetti da COVID 19, con la quale si prevede di ridurre al minimo le aree NO COVID 19 del medesimo ospedale, ricorrendo, per le attività ospedaliere destinate al trasferimento presso altra sede, alle piattaforme assistenziali messe a disposizione dalle Strutture private accreditate-convenzionate insistenti nella stessa città di Arezzo, tramite lo strumento dell'Attività congiunta, in ragione dello stato di emergenza nazionale, al fine di assicurare l'indispensabile separazione tra il percorso dei pazienti COVID 19 e NO COVID 19;

**Piano di riorganizzazione dell'Attività ospedaliera dell'Ospedale di Arezzo 20**

**marzo 2020, prot. n. 297**, del Direttore della Rete ospedaliera, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato in attuazione della nota di indirizzi del Direttore Generale sopra richiamata;

**Nota del Direttore Generale 19 marzo 2020, prot. n. 62524** indirizzata a Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con la quale si comunica che in attuazione delle indicazioni regionali ricevute, il coinvolgimento nel piano aziendale Emergenza CODIV 19 delle Strutture private accreditate dell'area aretina avverrà tramite l'acquisto di prestazioni accreditate in virtù dei contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e per lo svolgimento di attività congiunta pubblico-privato. Entrambe le attività saranno finanziate dal tetto di spesa unico ed omnicomprensivo attualmente contrattualizzato con le medesime Case di cura.

**PREMESSO**

**Che** la Società risulta in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie, come da Decreto Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, del 1 febbraio 2016, n. 322, recante "Legge 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private autorizzate al 31 dicembre 2015";

**Che** la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 17489 del 29 novembre 2017, per i seguenti processi assistenziali erogati nel presidio denominato Centro Chirurgico Toscano – Casa di Cura Poggio del Sole, sito ad Arezzo nelle sedi di Via dei Lecci, n. 22, Via Eritrea, n. 33 e Via Frà Guittone, n. 2, considerato che è stata accertata la

funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale:

- processo chirurgico nelle discipline di ortopedia e traumatologia, chirurgia generale, urologia, otorinolaringoiatria e oftalmologia, erogato ad Arezzo nella sede di via dei Lecci 22, denominata Centro Chirurgico Toscano;
- processo area critica nella disciplina di anestesia e rianimazione nella sede denominata Centro Chirurgico Toscano in via dei Lecci, 22;
- processo ambulatoriale nelle discipline di ortopedia e traumatologia, chirurgia generale, urologia, gastroenterologia e oftalmologia erogato nella sede di via dei Lecci, 22;

**Che** la Società risulta in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, rilasciata dal Comune di Arezzo con Provvedimento 2 agosto 2018, n. 2220 per la disciplina di Neurochirurgia in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti, per la sede di Arezzo, via dei Lecci, 22;

**Che** l'Azienda valuta necessario, in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 luglio 2020, avvalersi della Società Centro Chirurgico Toscano Srl per l'erogazione congiunta di attività chirurgica urgente e programmata, istituzionalmente assicurata dall'Ospedale San Donato di Arezzo, qualificato quale Presidio ospedaliero COVID 19, per non sovraccaricare la struttura e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;

**Che** l'attività di ricovero urgente e in regime di elezione trasferita sarà erogata secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta, ove la Società mette a disposizione la struttura, il personale, le attrezzature e apparecchiature sanitarie e

l'Azienda mette a disposizione le équipes mediche e sarà remunerata in base al sistema tariffario Drg, abbattuto del 10%;

**Che** il trasferimento delle attività presso la sede della Società avviene per motivi di urgente necessità e che, di conseguenza, la modalità organizzativa dell'attività congiunta ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall'Azienda;

**Che** la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste dall'Azienda;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

**Art. 2 – OGGETTO**

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'erogazione congiunta tra le parti delle attività chirurgiche urgenti e programmate istituzionalmente assicurate dal Presidio Ospedaliero San Donato, qualificato nella fase attuale come ospedale per la presa in carico di pazienti affetti da COVID 19 e di emergenze intraospedaliere e da pronto soccorso.

2. Per la realizzazione dell'attività congiunta tra le parti, la Società mette a disposizione la struttura, il personale sanitario e non, le attrezzature e apparecchiature sanitarie e l'Azienda mette a disposizione le équipes mediche, in conformità alla modalità definite dal presente Accordo contrattuale.

3. In base al Piano di emergenza COVID 19 del Presidio ospedaliero San Donato, le attività oggetto di erogazione congiunta afferiscono alle seguenti discipline: Chirurgia generale oncologica, Chirurgia robotica urologica, Chirurgia urologica,

Chirurgia ginecologica oncologica, Otorinolaringoiatrica oncologica (esclusi interventi robotici che saranno indirizzati ad Aziende Ospedaliere), attività ambulatoriali connesse all'episodio di ricovero.

4. In applicazione analogica di quanto previsto dell'Art. 4 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che consente, nella fase di emergenza, la possibilità di allestire aree sanitarie temporanee in deroga ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, la Società può assicurare in regime di attività congiunta interventi di Chirurgia vascolare, per la durata dello stato di emergenza e quindi fino al 31 luglio 2020.

5. In attuazione dell'Art. 1 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che consente, nelle fase di emergenza, di stipulare contratti con strutture private non accreditate purchè autorizzate ai sensi dell'Art. 8 Ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le discipline erogabili in regime di attività congiunta possono includere interventi di Neurochirurgia, in favore di pazienti inviati dal Presidio Ospedaliero San Donato, per la durata dello stato di emergenza e quindi fino alla data del 31 luglio 2020.

6. Sono incluse nel percorso unico di gestione dei pazienti eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali correlate all'episodio di ricovero (visita di arruolamento, preospedalizzazione e controlli post-intervento), che saranno in parte effettuate, come consentito dall'Art. 1 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, presso il poliambulatorio della società Sa.Pr.A. Sanità s.r.l., via Molinara 33 Arezzo, autorizzata ai sensi di legge e facente parte dello stesso gruppo societario di Centro Chirurgico Toscano s.r.l., con la quale sarà stipulato apposito accordo analogo al presente, non appena possibile.

7. L'attività congiunta è erogata a favore di pazienti provenienti dal Presidio

Ospedaliero San Donato, senza distinzione in base alla residenza, secondo le modalità di accesso definite dal presente Accordo.

8. Contestualmente all'erogazione dell'attività congiunta di cui al presente atto, la Società prosegue nell'erogazione di prestazioni accreditate in favore di utenti toscani, acquistate dall'Azienda per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, ai patti e condizioni ivi previste.

### **Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. La Società mette a disposizione dell'attività di ricovero congiunta la propria struttura, ubicata in Arezzo, Via dei Lecci, 22, come individuata dall'Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e dal Decreto di accreditamento istituzionale.

2. Nell'ambito della propria sede, la Società individua spazi di degenza distinti dagli spazi dedicati all'erogazione di prestazioni accreditate o di prestazioni in regime privato, con la riserva in favore dell'Azienda di n. 30 posti letto, n. 6 sale operatorie dedicate, con orari di utilizzo da definire in sede attuativa, nonché gli spazi ambulatoriali da dedicare alle visite di arruolamento dei pazienti e il controllo post-operatorio, salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 6.

3. La Società mette a disposizione personale qualificato, nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità, come di seguito elencato: medici anestesisti per servizio di anestesia in tutte le fasi del percorso, personale infermieristico e socio-sanitario addetto all'assistenza in reparto garantita sulle 24 ore, alle attività di sala operatoria e ai controlli ambulatoriali, servizio di continuità assistenziale tramite la guardia medica non specialistica, personale amministrativo di accettazione e dimissione. La Società provvede a consegnare alla Direzione degli Ospedali Riuniti dell'Aretino apposito elenco del personale sanitario impiegato



nell'attività congiunta, indicando per ciascuno di essi il ruolo e la professionalità. In caso di necessità ad oggi non programmabili conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica, su richiesta della Direzione Aziendale, la Società mette a disposizione altro personale medico delle discipline elencate al precedente Art. 2 comma 3, con tempistica da concordare con la Società medesima, previa adozione di atto deliberativo suppletivo.

4. La Società mette a disposizione idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, con riferimento in particolare alla strumentazione di sala operatoria, i farmaci, i dispositivi di protezione individuale, endoprotesi, impianti protesici, i servizi diagnostici, di supporto e generali, nella fase di preospedalizzazione e durante il ricovero, il servizio di sterilizzazione, le consulenze specialistiche, i farmaci, i materiali sanitari e i prodotti di magazzino e quant'altro necessario per l'attività in reparto ed in sala operatoria, incluso pasti, servizio lavanderia, supporto alberghiero e di struttura. Nel caso in cui la Società non disponga provvisoriamente di materiali sanitari per specifici interventi, l'Azienda provvede a metterli a disposizione. Il valore economico del materiale sanitario conferito dall'Azienda è decurtato dalla fatturazione mensile degli interventi erogati in regime di attività congiunta.

5. Per quanto attiene le attività di chirurgia robotica, facenti anch'esse parte del piano di trasferimento presso la sede della Società, con lo scopo di confermare, anche durante lo stato di emergenza, i benefici operatori già assicurati ai pazienti presi in carico dal Presidio Ospedaliero San Donato, la Società si impegna a dotarsi di idonea strumentazione tramite noleggio di robot chirurgico IS4000 da Vinci XI, dello stesso tipo e modello in uso presso l'Azienda, entro il tempo massimo di un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo. In attesa della piena funzionalità

della strumentazione messa a disposizione dalla Società, l'Azienda provvedere a trasferire, con oneri a proprio carico, l'apparecchiatura in dotazione del Presidio ospedaliero San Donato, completa di robot, strumenti chirurgici (pinze, forbici e dissectori, ecc.), e consolle computerizzata, presso la sede della Società, all'interno della sala operatoria dedicata. La medesima Società ne garantisce il buono stato di conservazione per il periodo di conferimento, anche in collaborazione con le competenti strutture tecniche aziendali. A seguito di collaudo della strumentazione messa a disposizione della Società, il robot di pertinenza aziendale è nuovamente trasferito presso l'Ospedale San Donato, con oneri a carico dell'Azienda.

6. L'Azienda mette a disposizione dell'attività congiunta il personale medico riferito alle discipline oggetto di trasferimento ed ove necessario il personale infermieristico per l'affiancamento in fase iniziale per alcune attività specifiche di particolare complessità. L'Azienda provvede a consegnare alla Direzione Sanitaria della Società l'elenco del personale sanitario dedicato alla realizzazione dell'attività congiunta, indicando per ciascuno di essi il ruolo e la professionalità. I professionisti dell'Azienda operano presso la Società in orario di servizio, con timbratura in ingresso e in uscita da effettuare tramite il rilevatore di presenza della Società, che a tal fine mette a disposizione degli operatori apposito budge. La Società si impegna a trasmettere al Dipartimento Risorse Umane dell'Azienda, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, i tabulati di presenza degli operatori. In alternativa è possibile posizionare il timbratore aziendale presso la sede della Società.

7. L'Azienda è titolare a tutti gli effetti dell'attività congiunta erogata in favore dei cittadini residenti provenienti dal Presidio ospedaliero Sa Donato di Arezzo. A tal fine si precisa quanto segue:

a) le attività amministrative di accettazione e dimissione sono assicurate dalla Società, tramite l'applicativo dell'Azienda ivi installato, con conseguente generazione del flusso SDO per conto di quest'ultima, in base alle specifiche funzionali desumibili dal seguente indirizzo web: [www.regione.toscana.it/flussi-informativi](http://www.regione.toscana.it/flussi-informativi), istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari". L'Azienda assegna alla Società uno specifico codice ministeriale di reparto, al fine di permettere il regolare invio dei dati e validare la rendicontazione ai fini dei pagamenti dovuti. In attesa di definire l'installazione dell'applicativo dell'Azienda presso la sede della Società, la procedura informatizzata è gestita direttamente dall'Ufficio di programmazione chirurgica dell'Ospedale San Donato.

b) la documentazione sanitaria è quella specifica dell'Azienda, con conseguente archiviazione della stessa a carico di quest'ultima. Detta documentazione è conservata dalla Società in attesa di trasferimento settimanale presso l'archivio aziendale. Il trasferimento è organizzato e disposto a cura della Società.

#### **ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Direzione Aziendale, la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, in collaborazione con i Direttori delle Strutture organizzative ospedaliere interessate e la Società medesima, pianifica le attività di trasferimento delle attività sanitarie presso la sede della Società e successivamente, avvalendosi delle medesime collaborazioni, provvede al ripristino della situazione iniziale al termine dello stato di emergenza.

2. Durante lo stato di emergenza, la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino assicura la supervisione complessiva in tempo reale delle attività

erogate in regime congiunto presso la sede della Società, in quanto attività di pertinenza aziendale, fatti salvi i controlli sanitari *ex-post* cui l'attività in argomento è sottoposta in virtù delle procedure previste dall'Art. 12.

3. La Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, sentita la Direzione Aziendale, può, per ulteriori e nuove esigenze collegate alla diffusione dell'epidemia, apportare modifiche tempestive o revisioni dei piani attuativi concordati, senza che ciò comporti oneri di alcun genere a carico dell'Azienda o la revisione del presente Accordo, compresa la possibilità, qualora i ricoveri e gli interventi si dovessero ridurre in modo significativo, di utilizzare gli spazi di degenza messi a disposizione per ricoveri di tipo medico.

4. Su indicazione del Direttore della Rete Ospedaliera, e sentita la Direzione Aziendale, l'attività congiunta erogata presso la sede della Società può essere destinata alla presa in carico di utenti provenienti dall'Area provinciale Grossetana, nel caso i percorsi assistenziali organizzati a livello locale per la limitazione del contagio esauriscano anzitempo la propria capacità di risposta alla domanda proveniente dal territorio.

5. Gli interventi in attività congiunta sono svolti in base a protocolli operativi in uso presso le Strutture organizzative ospedaliere interessate da trasferimento, a tal fine messi a disposizione della Società a cura della Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino.

6. La Società si impegna ad adottare tutte le precauzioni, ambientali e per i pazienti, visitatori, personale, previste per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, di cui alla Procedura Aziendale PA - QRS – 006, già in possesso della Società, inclusa la dotazione di mascherina chirurgica per tutti i pazienti ricoverati e per i visitatori in ingresso. La Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino si

impegna a rendere note con tempestività eventuali successive modifiche ed integrazioni della citata procedura aziendale.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO, DEGENZA E DIMISSIONI**

1. L'accesso degli utenti alla Struttura messa a disposizione della Società per attività congiunta è disposto dall'Ufficio di Programmazione Chirurgica dell'Ospedale San Donato, in base alle indicazioni fornite dal protocollo a tal fine predisposto e consegnato alla Società.

2. Spetta alla Società contattare l'utente che dovrà svolgere l'intervento per garantire le informazioni necessarie alla gestione del percorso, al ricovero e alla dimissione.

3. Le visite ambulatoriali di arruolamento e di controllo post-intervento sono svolte dal medico dell'Azienda presso la sede messa a disposizione dalla Società.

4. La Società assicura l'effettuazione delle attività di preospedalizzazione, con proprio personale e strumentazione, comprensiva di tutti gli esami previsti dai propri protocolli in via ordinaria.

5. In casi eccezionali, qualora durante il ricovero si verifichi la necessità di trasferimento imprevisto del paziente per un aggravamento delle condizioni cliniche, lo stesso è disposto dalla Società in collaborazione con la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, al tal fine allertata in base alle procedure concordate.

6. Per quanto attiene i trasferimenti o le dimissioni di pazienti intrasportabili con i comuni mezzi, la Società, attiva la Centrale Operativa di II livello la quale, verificata l'appropriatezza della richiesta, organizza il servizio di trasporto in ambulanza con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. In particolare per le dimissioni a domicilio del paziente, la Società si attiene alla procedura aziendale PA AFG – PAT 003, al tal fine resa disponibile per la Direzione sanitaria della Struttura.

#### **Art. 6 – TETTI DI SPESA**

1. Il finanziamento dell'attività congiunta oggetto del presente Accordo contrattuale è desunto dal tetto di spesa per il ricovero e le attività di specialistica ambulatoriale previsto in favore di utenti ad accesso diretto provenienti da altre regioni, pari a complessivi € 19.283.616, come definito in sede di negoziazione per l'anno 2020 e formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, disponibile alla data del 25 marzo 2020.

2. Qualora l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni di ricovero avvenga gradualmente, rendendo disponibili risorse strutturali, organizzative e tecnologiche all'interno della sede messa a disposizione della Società, quest'ultima può riattivare gradualmente, previa comunicazione scritta all'Azienda, l'erogazione delle attività di ricovero e specialistica ambulatoriale in favore di utenti provenienti da altre regioni con accesso diretto, a decorrere dal 4 aprile 2020, nell'ambito del tetto di spesa massimo previsto e richiamato al comma precedente. Ciò considerato che con DPCM 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con validità fino al 3 aprile 2020. A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, tenuto conto del lungo periodo di sospensione delle attività chirurgiche disposto dal 10 marzo 2020 in attuazione della Deliberazione del Direttore Generale 10 marzo 2020, n. 295, la Società può riattivare l'erogazione delle attività di ricovero in favore di utenti provenienti da altre regioni, per casi urgenti e non differibili, certificati dal medico di medicina generale dell'utente.

3. Sono confermati i tetti di spesa di spesa previsti per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti dell'Azienda e di altre aziende sanitarie toscane, definiti in sede di negoziazione per l'anno 2020 e formalizzati con Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, a cui si rinvia.

4. Qualora lo stato di emergenza si protragga per un periodo di tempo superiore a quanto programmato, determinando la necessità di risorse aggiuntive oltre i tetti di spesa unici e omnicompresi previsti in favore della Società dalla programmazione regionale, oppure le risorse stanziare per rispondere al fabbisogno del Presidio ospedaliero San Donato durante il periodo di emergenza, fino a concorrenza del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo, destinato all'erogazione di attività congiunte e di prestazioni sanitarie accreditate in virtù dei contratti in essere, si rivelino insufficienti, l'Azienda provvede ad attivare flussi economici aggiuntivi, previo parere favorevole della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.

#### **ART. 7 – TARIFFE**

1. A fronte dell'attività erogata, l'Azienda corrisponde alla Società una quota pari a 90% di ogni Drg prodotto, valorizzato in base alle tariffe di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 - Tabella A - 1 ° Livello tariffario.

2. La tariffa è comprensiva di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari utilizzati per le prestazioni di ricovero ed alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, correlate all'episodio di ricovero, quali la preospedalizzazione. La visita di arruolamento e controlli post-ricovero sono svolti da personale medico dell'Azienda, presso la sede operativa della Società, che assume i costi di approntamento ed organizzazione degli spazi ambulatoriali, da considerarsi compresi nella tariffa Drg.

3. La tariffa per gli interventi eseguiti in modalità robotica è parimenti abbattuta di una quota pari a 10% di ogni Drg prodotto. E' riconosciuta alla Società la remunerazione aggiuntiva prevista a riguardo dalla Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 – Allegato 2, pari a € 3.500 ad intervento, per le

tipologie di intervento in cui è ritenuto appropriata la metodica con robot, a copertura del differenziale di costo rispetto a un intervento tradizionale (Si indica di seguito un primo elenco: Prostatectomia per Ca, Enucleoresezione di tumori maligni renali, codice diagnosi 189.0, Interventi demolitivi del retto, Pancreasectomie). La maggiorazione prevista dalla normativa regionale non è riconosciuta alla Società per gli interventi eseguiti durante la fase iniziale del trasferimento, con l'utilizzo della strumentazione messa a disposizione dell'Azienda.

4. Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura le stesse ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

#### **ART. 8 - FLUSSI INFORMATIVI**

1. La Società si impegna a registrare i dati di attività attraverso la procedura aziendale fornita, in modo da alimentare flusso informativo regionale SDO di pertinenza aziendale, consentendo a quest'ultima di ottemperare al debito informativo regionale, nel rispetto delle tempistiche previste. A tal fine la Società si impegna a seguire le indicazioni che le verranno fornite da ESTAR e dall'Azienda per dare attuazione al necessario collegamento informatico. I dati di attività sono inseriti nel flusso informativo regionale SDO, utilizzando il relativo codice di reparto appositamente predisposto, alle tariffe aziendali concordate.

#### **Art. 9 – FATTURAZIONE**

1. La Società si impegna a registrare i dati di attività attraverso la procedura aziendale fornita, in modo da alimentare flusso informativo regionale SDO di pertinenza aziendale, consentendo a quest'ultima di ottemperare al debito informativo regionale, nel rispetto delle tempistiche previste rispetto alla fatturazione ordinaria degli acquisti di prestazioni sanitarie accreditate. La fattura è inviata al codice ufficio dell'Area aretina, indicato dalla U.O.C. Gestioni



Economiche e Finanziarie, di seguito riportato: RDA7DQ. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferisce.

2. Le fatture mensili emesse dalla Società per attività congiunta erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda sono articolate e redatte in base alla zona-distretto di provenienza dell'assistito, nel rispetto dei seguenti codici alfabetici: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.

3. Qualora i pazienti inviati dall'Ufficio programmazione chirurgica dell'Ospedale San Donato siano residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana o da altre regioni, la Società provvede ad emettere fatture mensili distinte per ciascuna tipologia di utenti.

4. La Società si impegna ad inviare contestualmente ad ogni fattura elettronica il Tabulato riepilogativo delle prestazioni erogate a cui il documento contabile si riferisce, estratte dalla procedura informatica dell'Azienda a cui la medesima Società ha accesso, con l'indicazione dei seguenti elementi: numero della scheda di dimissione ospedaliera; cognome e nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda Usl di residenza dell'utente; codice fiscale dell'utente; durata del ricovero, data di ingresso e data delle dimissioni; Scheda SDO e DRG di riferimento con relativo abbattimento del 10%.

5. La documentazione sanitaria prodotta conseguentemente all'erogazione delle attività oggetto del presente Accordo contrattuale è redatta su modello aziendale ed è conservata in originale presso la Società per una settimana a seguito della

dimissione dell'utente, per poi essere trasferita presso l'archivio dell'Azienda, che provvederà a conservarla, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

6. La Società si impegna altresì ad inviare all'Azienda contestualmente ad ogni fattura elettronica copia della seguente Documentazione necessaria ai fini dell'evidenza documentale dell'attività erogata: richieste di ammissione predisposte dalla Azienda e atti di dimissione predisposti dalla Società. La trasmissione è disposta con lettera sottoscritta dal Legale rappresentante della Società o da suo delegato o dal Direttore Sanitario.

7. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo [ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it). Nell'oggetto è inserita la dicitura: "*Attività congiunta accreditata: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di ....., anno .....*". I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

#### **Art. 10 – PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a

condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

#### **Art. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo dell'attività congiunta svolta in collaborazione con la Società, comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, estendendo per analogia le norme applicabili di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, applicate in via ordinaria per il controllo amministrativo delle prestazioni accreditate-convenzionate.

2. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad esso richieste.

3. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto e/o della coerenza dei tetti economici massimi previsti dal presente Accordo contrattuale.

4. L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dai flussi informativi regionali, che sono di pertinenza aziendale, per tutte le attività congiunte erogate in collaborazione con la Società in virtù del presente contratto. Tale tipologia di controllo amministrativo è disposto in attuazione della Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, confrontando i dati contenuti nella fattura periodica e le prestazioni risultanti dal Flusso informativo regionale SDO.

5. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste alla Società.

#### **Art. 12 – CONTROLLI SANITARI**

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, dell'attività congiunta erogata in collaborazione con la Società, comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, delle prestazioni sanitarie accreditate-convenzionate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, che a tal fine è integrato, individuando anche le attività congiunte quali oggetto di controllo.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate. La Società provvede ad adeguare di conseguenza il flusso informativo regionale SDO. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento tranne che per l'attività di chirurgia vascolare, i pagamenti delle prestazioni erogate

sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della Società.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

6. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

#### **Art. 13 – INFORMATIVA AGLI UTENTI**

1. La Società garantisce la corretta informazione dell'utente sull'organizzazione e funzionamento delle attività chirurgiche congiunte svolte presso la propria sede operativa in collaborazione con l'Azienda, anche tramite apposito adeguamento della Carta dei Servizi.

2. In particolare la Società informa l'utente sulle differenze tra il regime di attività congiunta e il regime di prestazioni sanitarie accreditate, con riferimento, in particolare, alle procedure di accesso e dimissione, all'organizzazione del percorso assistenziale nel suo complesso, e la differenza tra detti servizi e i servizi offerti in regime privatistico dalla Società, in particolare per quanto attiene gli oneri, che sono posti, nei primi due casi, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La Società riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'Azienda, approvato dalla Giunta regionale.

4. La Società collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di

assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. La Società collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ed entrambe, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente Accordo contrattuale, sono tenute ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e eventuali modifiche e integrazioni.

2. Limitatamente alla stipula e alla gestione del presente Accordo contrattuale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. La Società è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

#### **Art. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'**

1. In attuazione di quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale n. 1203/2009, l'Azienda provvede alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento, anche per danni cagionati da condotte colpose del personale messo a disposizione dalla Società nell'attività congiunta, a persone o cose di soggetti terzi durante l'espletamento dell'attività congiunta, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione. Sono fatte salve eventuali azioni di rivalsa dell'Azienda nei confronti della Società nei termini prescritti dalla normativa vigente. La Società si obbliga, in ogni caso, a manlevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dall'operato del personale dipendente e non dipendente messo a disposizione, o derivante dalla struttura o dalle apparecchiature o attrezzature sanitarie messe a disposizione.
2. La Società risponde altresì dei danni a personale dell'Azienda o alle cose eventualmente da questa messe a disposizione per l'espletamento delle attività, per colpa imputabile alla stessa o al personale messo a disposizione.
3. La Società si obbliga altresì a fornire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso il proprio personale messo a disposizione con massimali adeguati.
4. La Società si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività congiunta e di mantenerla per tutta la durata del presente Accordo Contrattuale.
5. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.
6. Per il personale dipendente, la Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio



eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

7. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento in particolare alla dotazione di dispositivi di protezione individuale incluso il personale messo a disposizione dell'Azienda. Restano ferme le responsabilità in testa ai rispettivi datori di lavoro in merito alle strutture, attrezzature, formazione, sorveglianza sanitaria. La Società è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 36 comma 2 circa i rischi specifici propri della struttura ospitante e sulle modalità di comportamento, ad esempio, in caso di emergenza.

#### **Art. 16 – RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o istituzionali o per cessazione anticipata dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

#### **Art. 17 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte

che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

1. Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:

- qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per

l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo nei confronti dell'Azienda;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Società vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza assicurativa o di altra forma di garanzia idonea.

2. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

#### **Art. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Art. 20 - DECORRENZA E VALIDITÀ'**

1. Il presente contratto ha validità dal 23 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, ovvero al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

2. Qualora le parti intendano rinnovare il presente rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni, ciò potrà avvenire in virtù di accordi espressi, formalizzati con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

3. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione in relazione a mutate esigenze organizzative o gestionali, su iniziativa delle parti, tramite reciproco scambio di missive. Le variazioni apportate al rapporto contrattuale sono successivamente formalizzate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti anche mediante veri e propri accordi integrativi, da approvare sempre con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni, nazionali oppure regionali, impegnano le parti alla loro applicazione, da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previo atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Art. 21 – SPESE**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 144,00. Le spese sono poste a carico della Società, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Le spese di bollo sono assolte successivamente dall'Azienda in maniera digitale, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in proprio favore dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

#### **Art. 22 – REPERTORIO**

2. Il presente atto consta di n. 22 articoli, n. 30 pagine e n. 1 allegato ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo al Repertorio aziendale.

L'Amministratore Unico

Il Direttore U.O.C. PA e TS

Centro Chirurgico Toscano Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est

(Dott. Stefano Tenti)

(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

Prot. 297 del 20/03/2020

c.a. Direttore Generale  
Dr. A. D'Urso  
Direttore Amministrativo  
Dr. F. Ghelardi  
Direttore Sanitario  
Dr.ssa S. Dei  
e p.c. Dir AFD Chirurgia specialistica  
Dr. M. De Angelis  
Direttore Dip. Oncologico  
Dr. E. Tucci

**OGGETTO: riorganizzazione dell'attività Ospedale San Donato di Arezzo  
– Emergenza Coronavirus**

In relazione alla Sua richiesta di martedì 17 marzo 2020, avente come oggetto la rimodulazione dell'area covid dell'Ospedale San Donato di Arezzo, al fine di ottenere un'espansione della stessa, sono a comunicarle quanto richiesto.

Da lunedì 23 marzo 2020 spostamento delle attività di chirurgia generale e specialistica sia di elezione sia di urgenza (chirurgia generale oncologica, chirurgia robotica oncologica, chirurgia urologica, chirurgia ginecologica oncologica, otorinolaringoiatrica oncologica, chirurgia vascolare) presso il Centro Chirurgico Toscano. La gestione della lista di attesa e la preospedalizzazione avverrà presso il medesimo Centro.

Trasferimento della traumatologia ortopedica minore, dell'ortopedia oncologica, dell'hospice e lo Scudo presso la Clinica San Giuseppe Hospital.

Per quanto riguarda l'attività di radioterapia, questa verrà spostata presso l'ospedale La Gruccia così come la traumatologia ortopedica maggiore.

L'attività oncologica verrà trasferita presso la palazzina oncologica, attuale sede dell'hospice e dello Scudo.

L'endoscopia digestiva è stata già trasferita presso l'ospedale di Bibbiena.

Le urgenze oculistiche, peraltro differibili, presso l'ospedale della Fratta.


L'oncologia dermatologica è trasferita presso l'ospedale di San Sepcro.

Quanto descritto, che sarà mia cura integrare, è stato condiviso con il Direttore del Dipartimento Oncologico, Dr. Enrico Tucci e con il Direttore AFD chirurgia specialistica, Dr. De Angelis, nonché con gli specialisti coinvolti.

Si allega prospetto del cronoprogramma.

Distinti saluti

Il Direttore della Rete Ospedaliera  
Dr.ssa Monica Calamai



Azienda USL Toscana sud est



Direttore della Rete Ospedaliera

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Area Grossetana, Colline  
Metallifere ed Amiata Grossetana"

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Ospedali Riuniti dell'Aretino"

STRUTTURA Direzione Sanitaria  
Direttore Dr.ssa Monica Calamai  
via Senese, 171  
58100 Grosseto  
tel. 0564 – 485153  
fax 0564 – 486506  
mobile: 3666764659  
monica.calamai@uslsudest.toscana.it  
reteospedaliera@uslsudest.toscana.it

Segreteria  
TOSINI Gilberto  
MINUTOLO Marsilia  
CONFUSIONI Rita

tel. 0564 - 485153  
fax 0564 - 486506  
[gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it](mailto:gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it)  
[marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it](mailto:marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it)  
[rita.confusioni@uslsudest.toscana.it](mailto:rita.confusioni@uslsudest.toscana.it)

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26  
53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109  
58100 Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Curtatone, 54  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Curtatone, 54 Arezzo  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518

**CRONOPROGRAMMA TRASFERIMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA DAL SAN  
DONATO PRESSO IL CENTRO CHIRURGICO TOSCANO (CCT)**

[illegible]

Deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E  
SOCIETA' CENTRO ASSISI PROJECT SPA**

**EMERGENZA COVID 19: ATTIVITA' CONGIUNTA A SOSTEGNO DELLA  
RIDUZIONE ATTIVITA' DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO**

**Tra**

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona del Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dr. Antonio D'Urso, con proprio atto n. ....;

**E**

La Società Assisi Project Spa, con sede legale in Roma, Via Filippo Corridoni n. 23, (C.F. e P.I.: 08531211004), di seguito denominata "Società", nella persona dal Legale rappresentante, Dr. Paolo Rosati, nato a Roma il 22 Luglio 1949, domiciliato per la carica presso la suddetta;

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATO**

**Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

**DPCM 12 gennaio 2017** "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";



**Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504** “DPCM 12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

**Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;

**Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51** ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

**Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R** “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

**Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;

**Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020** approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n.73;

**Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438** “Rapporti contrattuali tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020”;

**Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

**Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020** “Covid 19 - Aggiornamento”;

**Circolare del Ministero della Salute 1 Marzo 2020** “Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19”, con la quale si prevede, tra l’altro, l’utilizzo, valutato prioritariamente, delle strutture private accreditate per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID 19;

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 6 marzo 2020 n. 8** “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con la quale si sospende nei presidi pubblici, tra l’altro, fino a nuova indicazione, tutta l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e

nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;

**Nota AIOP 5** marzo 2020 prot. 16, con la quale si comunicava al Presidente Regione Toscana l'immediata disponibilità a supportare le attività di cura ed assistenza ed indicando contestualmente i posti letto da utilizzare per l'emergenza;

**Decreto Legge 17** marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**Deliberazione del Direttore Generale del 10** marzo 2020, n. 295 "Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 10 marzo 2020 - Approvazione piani di dettaglio sulle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**Decreto Legge 17** marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", ed in particolare l'Art. 3 "Potenziamento delle rete di assistenza territoriale" e l'Art. 4 "Disciplina delle aree sanitarie temporanee";

**Nota di indirizzo del Direttore Generale 17** marzo 2020, inviata ai fini della riorganizzazione delle attività del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo, destinato alla cura e all'assistenza di pazienti affetti da COVID 19, con la quale si prevede di ridurre al minimo le aree NO COVID 19 del medesimo ospedale, ricorrendo, per le attività ospedaliere destinate al trasferimento presso altra sede, alle piattaforme assistenziali messe a disposizione dalle Strutture private accreditate-convenzionate insistenti nella stessa città di Arezzo, tramite lo strumento dell'Attività congiunta, in ragione dello stato di emergenza nazionale, al fine di assicurare l'indispensabile separazione tra il percorso dei pazienti COVID 19 e NO COVID 19;

**Piano di riorganizzazione dell'Attività ospedaliera dell'Ospedale di Arezzo 20**

**marzo 2020, prot. n. 297**, del Direttore Rete ospedaliera, disponibile in atti, elaborato in attuazione della nota di indirizzi del Direttore Generale sopra richiamata;

**Nota del Direttore Generale 19 marzo 2020, prot. n. 62524** indirizzata a Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con la quale si comunica che in attuazione delle indicazioni regionali ricevute, il coinvolgimento nel piano aziendale Emergenza CODIV 19 delle Strutture private accreditate dell'area aretina avverrà tramite l'acquisto di prestazioni accreditate in virtù dei contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e per lo svolgimento di attività congiunta pubblico-privato. Entrambe le attività saranno finanziate dal tetto di spesa unico ed omnicomprensivo attualmente contrattualizzato con le medesime Case di cura.

**PREMESSO**

**Che** la Società risulta in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie, come da Decreto Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, del 1 febbraio 2016, n. 322, recante "Legge 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private autorizzate al 31 dicembre 2015";

**Che** la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 10195 del 7 Luglio 2017, per i seguenti percorsi erogati presso la struttura privata denominata Casa di Cura San Giuseppe Hospital, sita in Via Aurelio Saffi, n. 33 ad Arezzo e gestita dalla società Assisi Project Spa di Roma:

- processo ambulatoriale, nelle discipline di radiologia e cardiologia;

- processo chirurgico, nelle discipline di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia e otorinolaringoiatria,

**Che** la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 4577 del 30 marzo 2018, per il seguente processo erogato nella struttura di ricovero ospedaliero San Giuseppe Hospital, ubicata a Arezzo, via Aurelio Saffi 33: processo medico nelle discipline di medicina generale, cardiologia, angiologia e otorinolaringoiatria,

**Che** l'Azienda valuta necessario, in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 luglio 2020, avvalersi della Società Assisi Project Spa per l'erogazione congiunta di attività chirurgica urgente e programmata, istituzionalmente assicurata dall'Ospedale San Donato di Arezzo, qualificato quale Presidio ospedaliero COVID 19, per non sovraccaricare la struttura e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;

**Che** l'attività di ricovero urgente e in regime di elezione trasferita sarà erogata secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta, ove la Società mette a disposizione la struttura, il personale, le attrezzature e apparecchiature sanitarie e l'Azienda mette a disposizione le équipe mediche e sarà remunerata in base al sistema tariffario Drg, abbattuto del 10%;

**Che** il trasferimento delle attività presso la sede della Società avviene per motivi di urgente necessità e che, di conseguenza, la modalità organizzativa dell'attività congiunta ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall'Azienda;

**Che** la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste dall'Azienda;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

**Art. 2 – OGGETTO**

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'erogazione congiunta tra le parti delle attività chirurgiche urgenti e programmate istituzionalmente assicurate dal Presidio Ospedaliero San Donato, qualificato nella fase attuale come ospedale per la presa in carico di pazienti affetti da COVID 19 e di emergenze intraospedaliere e da pronto soccorso.

2. Per la realizzazione dell'attività congiunta tra le parti, la Società mette a disposizione la struttura, il personale sanitario e non, le attrezzature e apparecchiature sanitarie e l'Azienda mette a disposizione le équipe mediche, in conformità alla modalità definite dal presente Accordo contrattuale.

3. In base al Piano di emergenza COVID 19 del Presidio ospedaliero San Donato, le attività oggetto di erogazione congiunta afferiscono alle seguenti discipline: Ortopedia e Traumatologia, con riferimento alla traumatologia ortopedica minore e alla ortopedia oncologica, e Setting di cure intermedie.

4. Sono incluse nel percorso unico di gestione dei pazienti eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali correlate all'episodio di ricovero (visita di arruolamento, preospedalizzazione e controlli post-intervento).

5. L'attività congiunta è erogata a favore di pazienti provenienti dal Presidio Ospedaliero San Donato o inviate da ACOT, senza distinzione in base alla residenza, secondo le modalità di accesso definite dal presente Accordo.

6. Contestualmente all'erogazione dell'attività congiunta di cui al presente atto, la

Società prosegue nell'erogazione di prestazioni accreditate in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda e di altre aziende sanitarie toscane, acquistate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, ai patti e condizioni ivi previste.

### **Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. La Società mette a disposizione dell'attività di ricovero congiunta la propria struttura, ubicata in Arezzo, Via Aurelio Saffi, n. 33, come individuata dall'Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e dal Decreto di accreditamento istituzionale.

2. Nell'ambito della propria sede, la Società individua spazi di degenza distinti dagli spazi dedicati all'erogazione di prestazioni accreditate o di prestazioni in regime privato, con la riserva in favore dell'Azienda di n. 30 posti letto (di cui 10 per processo medico), n. 3 sale operatorie dedicate, con orari di utilizzo da definire in sede attuativa, nonché gli spazi ambulatoriali da dedicare alle visite di arruolamento dei pazienti e il controllo post-operatorio.

3. L'attività di Cure intermedie è erogata usufruendo dei posti letto autorizzati-accreditati per il processo medico nella disciplina di medicina generale. A riguardo, le Parti prendono atto della nota della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale 26 settembre 2017, prot. n. 455513, con la quale si precisa che in fase transitoria, le strutture sanitarie autorizzate come C.3 "Area di degenza" che si convenzionano per l'erogazione di prestazioni di cui alle tipologie del regolamento D7 "Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale" non dovranno procedere alla trasformazione dei relativi posti letto.

3. La Società mette a disposizione personale qualificato, nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità, come di seguito elencato: medici anestesisti per servizio di anestesia in tutte le fasi del percorso, personale infermieristico e socio-sanitario addetto all'assistenza in reparto garantita sulle 24 ore, alle attività di sala operatoria e ai controlli ambulatoriali, servizio di continuità assistenziale tramite la guardia medica non specialistica, personale amministrativo di accettazione e dimissione. La Società provvede a consegnare alla Direzione degli Ospedali Riuniti dell'Aretino apposito elenco del personale sanitario impiegato nell'attività congiunta, indicando per ciascuno di essi il ruolo e la professionalità. In caso di necessità ad oggi non programmabili conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica, su richiesta della Direzione Aziendale, la Società mette a disposizione altro personale medico delle discipline elencate al precedente Art. 2 comma 3, con tempistica da concordare con la Società medesima, previa adozione di atto deliberativo suppletivo.

5. La Società mette a disposizione idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, con riferimento in particolare alla strumentazione di sala operatoria, i farmaci, i dispositivi di protezione individuale, endoprotesi, impianti protesici, i servizi diagnostici, di supporto e generali, nella fase di preospedalizzazione e durante il ricovero, il servizio di sterilizzazione, le consulenze specialistiche, i farmaci, i materiali sanitari e i prodotti di magazzino e quant'altro necessario per l'attività in reparto ed in sala operatoria, incluso pasti, servizio lavanderia, supporto alberghiero e di struttura. Nel caso in cui la Società non disponga provvisoriamente di materiali sanitari per specifici interventi, l'Azienda provvede a metterli a disposizione. Il valore economico del materiale sanitario



conferito dall'Azienda è decurtato dalla fatturazione mensile degli interventi erogati in regime di attività congiunta.

6. L'Azienda mette a disposizione dell'attività congiunta il personale medico riferito alle discipline oggetto di trasferimento ed ove necessario il personale infermieristico per l'affiancamento in fase iniziale per alcune attività specifiche di particolare complessità. L'Azienda provvede a consegnare alla Direzione Sanitaria della Società l'elenco del personale sanitario dedicato alla realizzazione dell'attività congiunta, indicando per ciascuno di essi il ruolo e la professionalità. In particolare, i professionisti dipendenti dell'Azienda operano presso la Società in orario di servizio, con timbratura in ingresso e in uscita da effettuare tramite il rilevatore di presenza della Società, che a tal fine mette a disposizione degli operatori apposito budge. La Società si impegna a trasmettere al Dipartimento Risorse Umane dell'Azienda, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, i tabulati di presenza degli operatori. In alternativa è possibile posizionare il timbratore aziendale presso la sede della Società.

7. L'Azienda è titolare a tutti gli effetti dell'attività congiunta erogata in favore dei cittadini residenti provenienti dal Presidio ospedaliero Sa Donato di Arezzo. A tal fine si precisa quanto segue:

1) le attività amministrative di accettazione e dimissione sono assicurate dalla Società, tramite l'applicativo dell'Azienda ivi installato, con conseguente generazione del flusso SDO per conto di quest'ultima (anche per le attività di cure intermedie), in base alle specifiche funzionali desumibili dal seguente indirizzo web: [www.regione.toscana.it/flussi-informativi](http://www.regione.toscana.it/flussi-informativi), istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari". L'Azienda assegna alla

Società uno specifico codice ministeriale di reparto, al fine di permettere il regolare invio dei dati e validare la rendicontazione ai fini dei pagamenti dovuti. In attesa di definire l'installazione dell'applicativo dell'Azienda presso la sede della Società, la procedura informatizzata è gestita direttamente dall'Ufficio di programmazione chirurgica dell'Ospedale San Donato.

2) la documentazione sanitaria è quella specifica dell'Azienda, con conseguente archiviazione della stessa a carico di quest'ultima. Detta documentazione è conservata dalla Società in attesa di trasferimento settimanale presso l'archivio aziendale. Il trasferimento è organizzato e disposto a cura della Società.

#### **ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Direzione Aziendale, la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, in collaborazione con i Direttori delle Strutture organizzative ospedaliere interessate e la Società medesima, pianifica le attività di trasferimento delle attività sanitarie presso la sede della Società e successivamente, avvalendosi delle medesime collaborazioni, provvede al ripristino della situazione iniziale al termine dello stato di emergenza.

2. Durante lo stato di emergenza, la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino assicura la supervisione complessiva in tempo reale delle attività erogate in regime congiunto presso la sede della Società, in quanto attività di pertinenza aziendale, fatti salvi i controlli sanitari *ex-post* cui l'attività in argomento è sottoposta in virtù delle procedure previste dall'Art. 12.

3. La Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, sentita la Direzione Aziendale, può, per ulteriori e nuove esigenze collegate alla diffusione dell'epidemia, apportare modifiche tempestive o revisioni dei piani attuativi concordati, senza che ciò comporti oneri di alcun genere a carico dell'Azienda o la

revisione del presente Accordo, compresa la possibilità, qualora i ricoveri e gli interventi si dovessero ridurre in modo significativo, di utilizzare gli spazi di degenza messi a disposizione per ricoveri di tipo medico.

4. Su indicazione del Direttore della Rete Ospedaliera, e sentita la Direzione Aziendale, l'attività congiunta erogata presso la sede della Società può essere destinata alla presa in carico di utenti provenienti dall'Area provinciale Grossetana, nel caso i percorsi assistenziali organizzati a livello locale per la limitazione del contagio esauriscano anzitempo la propria capacità di risposta alla domanda proveniente dal territorio.

5. Gli interventi in attività congiunta sono svolti in base a protocolli operativi in uso presso le Strutture organizzative ospedaliere interessate da trasferimento, a tal fine messi a disposizione della Società a cura della Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino.

6. La Società si impegna ad adottare tutte le precauzioni, ambientali e per i pazienti, visitatori, personale, previste per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, di cui alla Procedura Aziendale PA - QRS – 006, già in possesso della Società, inclusa la dotazione di mascherina chirurgica per tutti i pazienti ricoverati e per i visitatori in ingresso. La Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino si impegna a rendere note con tempestività eventuali successive modifiche ed integrazioni della citata procedura aziendale.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO, DEGENZA E DIMISSIONI**

1. L'accesso degli utenti alla Struttura messa a disposizione della Società per attività congiunta è disposto dall'Ufficio di Programmazione Chirurgica dell'Ospedale San Donato, in base alle indicazioni fornite dal protocollo a tal fine predisposto e consegnato alla Società.

2. Spetta alla Società contattare l'utente che dovrà svolgere l'intervento per garantire le informazioni necessarie alla gestione del percorso, al ricovero e alla dimissione.

3. Le visite ambulatoriali di arruolamento e di controllo post-intervento sono svolte dal medico dell'Azienda presso la sede messa a disposizione dalla Società.

4. La Società assicura l'effettuazione delle attività di preospedalizzazione, con proprio personale e strumentazione, comprensiva di tutti gli esami previsti dai propri protocolli in via ordinaria.

5. In casi eccezionali, qualora durante il ricovero si verifichi la necessità di trasferimento imprevisto del paziente per un aggravamento delle condizioni cliniche, lo stesso è disposto dalla Società in collaborazione con la Direzione del Presidio Ospedali Riuniti dell'Aretino, al tal fine allertata in base alle procedure concordate.

6. L'accesso degli utenti alla Struttura messa a disposizione della Società per attività di Cure intermedie è disposto da Acot competente territorialmente, in base alle indicazioni fornite dal protocollo a tal fine predisposto dalle competenti strutture aziendali e consegnato alla Società.

7. Per quanto attiene i trasferimenti o le dimissioni di pazienti intrasportabili con i comuni mezzi, la Società, attiva la Centrale Operativa di II livello la quale, verificata l'appropriatezza della richiesta, organizza il servizio di trasporto in ambulanza con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. In particolare per le dimissioni a domicilio del paziente, la Società si attiene alla procedura aziendale PA AFG – PAT 003, al tal fine resa disponibile per la Direzione sanitaria della Struttura.

#### **Art. 6 – TETTI DI SPESA**

1. Il finanziamento dell'attività congiunta oggetto del presente Accordo contrattuale è desunto dal tetto di spesa per il ricovero e le attività di specialistica ambulatoriale previsto in favore di utenti ad accesso diretto provenienti da altre regioni, pari a

complessivi € 12.463.777, come definito in sede di negoziazione per l'anno 2020 e formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, disponibile alla data del 25 marzo 2020.

2. Qualora l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni di ricovero avvenga gradualmente, rendendo disponibili risorse strutturali, organizzative e tecnologiche all'interno della sede messa a disposizione della Società, quest'ultima può riattivare gradualmente, previa comunicazione scritta all'Azienda, l'erogazione delle attività di ricovero e specialistica ambulatoriale in favore di utenti provenienti da altre regioni con accesso diretto, a decorrere dal 4 aprile 2020, nell'ambito del tetto di spesa massimo previsto e richiamato al comma precedente. Ciò considerato che con DPCM 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con validità fino al 3 aprile 2020. A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, tenuto conto del lungo periodo di sospensione delle attività chirurgiche disposto dal 10 marzo 2020 in attuazione della Deliberazione del Direttore Generale 10 marzo 2020, n. 295, la Società può riattivare l'erogazione delle attività di ricovero in favore di utenti provenienti da altre regioni, per casi urgenti e non differibili, certificati dal medico di medicina generale dell'utente.

3. Sono confermati i tetti di spesa di spesa previsti per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti dell'Azienda e di altre aziende sanitarie toscane, definiti in sede di negoziazione per l'anno 2020 e formalizzati con Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, a cui si rinvia.

4. Qualora lo stato di emergenza si protragga per un periodo di tempo superiore a quanto programmato, determinando la necessità di risorse aggiuntive oltre i tetti di spesa unici e onnicompresi previsti in favore della Società dalla programmazione

regionale, oppure le risorse stanziare per rispondere al fabbisogno del Presidio ospedaliero San Donato durante il periodo di emergenza, fino a concorrenza del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo, destinato all'erogazione di attività congiunte e di prestazioni sanitarie accreditate in virtù dei contratti in essere, si rivelino insufficienti, l'Azienda provvede ad attivare flussi economici aggiuntivi, previo parere favorevole della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.

#### **ART. 7 – TARIFFE**

1. A fronte dell'attività chirurgica erogata, l'Azienda corrisponde alla Società una quota pari a 90% di ogni Drg prodotto, valorizzato in base alle tariffe di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 - Tabella A - 1 ° Livello tariffario.

2. La tariffa è comprensiva di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari utilizzati per le prestazioni di ricovero ed alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, correlate all'episodio di ricovero, quali la preospedalizzazione. La visita di arruolamento e controlli post-ricovero sono svolti da personale medico dell'Azienda, presso la sede operativa della Società, che assume i costi di approntamento ed organizzazione degli spazi ambulatoriali, da considerarsi compresi nella tariffa Drg.

3. A fronte dell'attività congiunta di Cure intermedie erogata, l'Azienda corrisponde alla Società una quota pari a 90% della tariffa giornaliera prevista dalla Deliberazione 7 agosto 2017, n. 909 "Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera", pari a € 132,00 comprensiva di prestazioni specialistiche e terapia farmacologica.

4. Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura le stesse ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

#### **ART. 8 - FLUSSI INFORMATIVI**

1. La Società si impegna a registrare i dati di attività attraverso la procedura aziendale fornita, in modo da alimentare flusso informativo regionale SDO di pertinenza aziendale, consentendo a quest'ultima di ottemperare al debito informativo regionale, nel rispetto delle tempistiche previste. A tal fine la Società si impegna a seguire le indicazioni che le verranno fornite da ESTAR e dall'Azienda per dare attuazione al necessario collegamento informatico. I dati di attività sono inseriti nel flusso informativo regionale SDO per l'attività chirurgica e per il momento, anche per l'attività di cure intermedie, utilizzando il relativo codice di reparto appositamente predisposto, alle tariffe aziendali definite dal presente Accordo contrattuale.

2. Per quanto attiene, in particolare l'attività di cure intermedie, si precisa che qualora il rapporto convenzionale di cui al presente atto dovesse essere confermato, la Società si impegna a censire la propria offerta nel flusso STS11. A seguito della registrazione nel flusso ministeriale, sarà la medesima Acot competente territorialmente ad alimentare il flusso specifico di cure intermedie denominato RFC 191 (presa in carico, ammissione, dimissione, chiusura).

#### **Art. 9 – FATTURAZIONE**

1. La Società provvede a fatturare le attività congiunte alla cui erogazione essa ha partecipato con cadenza mensile. La fattura è emessa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'attività è stata eseguita e distintamente rispetto alla fatturazione ordinaria degli acquisti di prestazioni sanitarie accreditate. La fattura è inviata al codice ufficio dell'Area aretina, indicato dalla U.O.C. Gestioni

Economiche e Finanziarie, di seguito riportato: RDA7DQ. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferisce.

2. Le fatture mensili emesse dalla Società per attività congiunta erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda sono articolate e redatte in base alla zona-distretto di provenienza dell'assistito, nel rispetto dei seguenti codici alfabetici: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.

3. Qualora i pazienti inviati dall'Ufficio programmazione chirurgica dell'Ospedale San Donato siano residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana o da altre regioni, la Società provvede ad emettere fatture mensili distinte per ciascuna tipologia di utenti.

4. La Società si impegna ad inviare contestualmente ad ogni fattura elettronica il Tabulato riepilogativo delle prestazioni erogate a cui il documento contabile si riferisce, estratte dalla procedura informatica dell'Azienda a cui la medesima Società ha accesso, con l'indicazione dei seguenti elementi: numero della scheda di dimissione ospedaliera; cognome e nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda Usl di residenza dell'utente; codice fiscale dell'utente; durata del ricovero, data di ingresso e data delle dimissioni; Scheda SDO e DRG di riferimento con relativo abbattimento del 10%.

5. La documentazione sanitaria prodotta conseguentemente all'erogazione delle attività oggetto del presente Accordo contrattuale è redatta su modello aziendale ed è conservata in originale presso la Società per una settimana a seguito della



dimissione dell'utente, per poi essere trasferita presso l'archivio dell'Azienda, che provvederà a conservarla, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

6. La Società si impegna altresì ad inviare all'Azienda contestualmente ad ogni fattura elettronica copia della seguente Documentazione necessaria ai fini dell'evidenza documentale dell'attività erogata: richieste di ammissione predisposte dalla Azienda e atti di dimissione predisposti dalla Società. La trasmissione è disposta con lettera sottoscritta dal Legale rappresentante della Società o da suo delegato o dal Direttore Sanitario.

7. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo [ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it). Nell'oggetto è inserita la dicitura: "*Attività congiunta accreditata: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di ....., anno .....*". I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

#### **Art. 10 – PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a

condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

#### **Art. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di tutte le tipologie di attività congiunta svolta in collaborazione con la Società, estendendo per analogia le norme applicabili di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, applicate in via ordinaria per il controllo amministrativo delle prestazioni accreditate-convenzionate.

2. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo

alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad esso richieste.

3. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto e/o della coerenza dei tetti economici massimi previsti dal presente Accordo contrattuale.

4. L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dai flussi informativi regionali, che sono di pertinenza aziendale, per tutte le attività congiunte erogate in collaborazione con la Società in virtù del presente contratto. Tale tipologia di controllo amministrativo è disposto in attuazione della Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, confrontando i dati contenuti nella fattura periodica e le prestazioni risultanti dal Flusso informativo regionale SDO, incluse le attività di hospice.

5. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste alla Società.

## **Art. 12 – CONTROLLI SANITARI**

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle varie tipologie di attività congiunta erogata in collaborazione con la Società e delle prestazioni sanitarie accreditate-convenzionate, al fine di assicurare la tutela della

salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, che a tal fine è integrato, individuando anche le attività congiunte quali oggetto di controllo.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate. La Società, per quanto di competenza, provvede ad adeguare di conseguenza il flusso informativo regionale SDO. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della Società.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

6. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

#### **Art. 13 – INFORMATIVA AGLI UTENTI**

1. La Società garantisce la corretta informazione dell'utente sull'organizzazione e funzionamento delle attività chirurgiche e di hospice congiunte svolte presso la propria sede operativa in collaborazione con l'Azienda, anche tramite apposito adeguamento della Carta dei Servizi.

2. In particolare la Società informa l'utente sulle differenze tra il regime di attività congiunta e il regime di prestazioni sanitarie accreditate, con riferimento, in particolare, alle procedure di accesso e dimissione, all'organizzazione del percorso assistenziale nel suo complesso, e la differenza tra detti servizi e i servizi offerti in regime privatistico dalla Società, in particolare per quanto attiene gli oneri, che sono posti, nei primi due casi, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La Società riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'Azienda, approvato dalla Giunta regionale.

4. La Società collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. La Società collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ed entrambe, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente Accordo contrattuale, sono tenute ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e eventuali modifiche e integrazioni.

2. Limitatamente alla stipula e alla gestione del presente Accordo contrattuale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. La Società è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

#### **Art. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'**

1. In attuazione di quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale n. 1203/2009, l'Azienda provvede alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento, anche per danni cagionati da condotte colpose del personale messo a disposizione dalla Società nell'attività congiunta, a persone o cose di soggetti terzi

durante l'espletamento dell'attività congiunta, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione. Sono fatte salve eventuali azioni di rivalsa dell'Azienda nei confronti della Società nei termini prescritti dalla normativa vigente. La Società si obbliga, in ogni caso, a manlevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dall'operato del personale dipendente e non dipendente messo a disposizione, o derivante dalla struttura o dalle apparecchiature o attrezzature sanitarie messe a disposizione.

2. La Società risponde altresì dei danni a personale dell'Azienda o alle cose da questa eventualmente messe a disposizione per l'espletamento delle attività, per colpa imputabile alla stessa o al personale messo a disposizione.

3. La Società si obbliga altresì a fornire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso il proprio personale messo a disposizione con massimali adeguati.

4. La Società si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività congiunta e di mantenerla per tutta la durata del presente Accordo Contrattuale.

5. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

6. Per il personale dipendente, la Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

7. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, con riferimento in particolare alla dotazione di dispositivi di protezione individuale, incluso il personale messo a disposizione dell’Azienda. Restano ferme le responsabilità in testa ai rispettivi datori di lavoro in merito alle strutture, attrezzature, formazione, sorveglianza sanitaria. La Società è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi di cui all’art. 36 comma 2 circa i rischi specifici propri della struttura ospitante e sulle modalità di comportamento, ad esempio, in caso di emergenza.

#### **Art. 16 – RECESSO**

1. Ai sensi dell’art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o istituzionali o per cessazione anticipata dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell’Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

#### **Art. 17 – PENALITA’ E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il



presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

1. Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:

- qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo nei confronti dell'Azienda;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Società vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza assicurativa o di altra forma di garanzia idonea.

2. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

#### **Art. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Art. 20 - DECORRENZA E VALIDITÀ'**

1. Il presente contratto ha validità dal 23 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, ovvero al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

2. Qualora le parti intendano rinnovare il presente rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni, ciò potrà avvenire in virtù di accordi espressi, formalizzati con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

3. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione in relazione a mutate esigenze organizzative o gestionali, su iniziativa delle parti, tramite reciproco scambio di missive. Le variazioni apportate al rapporto contrattuale sono successivamente formalizzate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti anche mediante veri e propri accordi integrativi, da approvare sempre con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni, nazionali oppure regionali, impegnano le parti alla loro applicazione, da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previo atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Art. 21 – SPESE**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 144,00. Le spese sono poste a carico della Società, la quale

provvede tramite apposito mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario:

IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Le spese di bollo sono assolte successivamente dall'Azienda in maniera digitale, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in proprio favore dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

#### **Art. 22 – REPERTORIO**

1. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente atto consta di n. 22 articoli, n. 29 pagine e n. 1 allegato ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

L'Amministratore Unico

Il Direttore U.O.C. PA e TS

Assisi Project Spa

Azienda Usl Toscana Sud Est

(Dott. Massimo Rosati)

(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

Prot. 297 del 20/03/2020

c.a. Direttore Generale  
Dr. A. D'Urso  
Direttore Amministrativo  
Dr. F. Ghelardi  
Direttore Sanitario  
Dr.ssa S. Dei  
e p.c. Dir AFD Chirurgia specialistica  
Dr. M. De Angelis  
Direttore Dip. Oncologico  
Dr. E. Tucci

**OGGETTO: riorganizzazione dell'attività Ospedale San Donato di Arezzo  
– Emergenza Coronavirus**

In relazione alla Sua richiesta di martedì 17 marzo 2020, avente come oggetto la rimodulazione dell'area covid dell'Ospedale San Donato di Arezzo, al fine di ottenere un'espansione della stessa, sono a comunicarle quanto richiesto.

Da lunedì 23 marzo 2020 spostamento delle attività di chirurgia generale e specialistica sia di elezione sia di urgenza (chirurgia generale oncologica, chirurgia robotica oncologica, chirurgia urologica, chirurgia ginecologica oncologica, otorinolaringoiatrica oncologica, chirurgia vascolare) presso il Centro Chirurgico Toscano. La gestione della lista di attesa e la preospedalizzazione avverrà presso il medesimo Centro.

Trasferimento della traumatologia ortopedica minore, dell'ortopedia oncologica, dell'hospice e lo Scudo presso la Clinica San Giuseppe Hospital.

Per quanto riguarda l'attività di radioterapia, questa verrà spostata presso l'ospedale La Gruccia così come la traumatologia ortopedica maggiore.

L'attività oncologica verrà trasferita presso la palazzina oncologica, attuale sede dell'hospice e dello Scudo.

L'endoscopia digestiva è stata già trasferita presso l'ospedale di Bibbiena.

Le urgenze oculistiche, peraltro differibili, presso l'ospedale della Fratta.


L'oncologia dermatologica è trasferita presso l'ospedale di San Sepcro.

Quanto descritto, che sarà mia cura integrare, è stato condiviso con il Direttore del Dipartimento Oncologico, Dr. Enrico Tucci e con il Direttore AFD chirurgia specialistica, Dr. De Angelis, nonché con gli specialisti coinvolti.

Si allega prospetto del cronoprogramma.

Distinti saluti

Il Direttore della Rete Ospedaliera  
Dr.ssa Monica Calamai



Azienda USL Toscana sud est



Direttore della Rete Ospedaliera

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Area Grossetana, Colline  
Metallifere ed Amiata Grossetana"

Direttore Presidio Ospedaliero  
"Ospedali Riuniti dell'Aretino"

STRUTTURA Direzione Sanitaria  
Direttore Dr.ssa Monica Calamai  
via Senese, 171  
58100 Grosseto  
tel. 0564 – 485153  
fax 0564 – 486506  
mobile: 3666764659  
monica.calamai@uslsudest.toscana.it  
reteospedaliera@uslsudest.toscana.it

Segreteria  
TOSINI Gilberto  
MINUTOLO Marsilia  
CONFUSIONI Rita

tel. 0564 - 485153  
fax 0564 - 486506  
[gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it](mailto:gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it)  
[marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it](mailto:marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it)  
[rita.confusioni@uslsudest.toscana.it](mailto:rita.confusioni@uslsudest.toscana.it)

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26  
53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109  
58100 Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Curtatone, 54  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Curtatone, 54 Arezzo  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518

CRONOPROGRAMMA TRASFERIMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA DAL SAN  
DONATO PRESSO IL CENTRO CHIRURGICO TOSCANO (CCT)

[illegible]